



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2011/0437(COD)

3.12.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Relatore per parere: Heide Rühle

PA_Legrej

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Occorre che la presente direttiva faccia salvo il diritto di cui dispongono le autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, di decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Le autorità pubbliche a tutti i livelli possono svolgere compiti d'interesse pubblico mediante le proprie risorse senza essere obbligate a ricorrere a operatori economici esterni. A tal fine, possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La presente direttiva non dovrebbe riguardare il finanziamento dei servizi d'interesse economico generale né i sistemi di aiuto concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. È opportuno preservare il ruolo essenziale e l'ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e locali nel fornire, commissionare e organizzare servizi d'interesse generale quanto più vicini

possibile alle esigenze degli utenti e nel perseguimento dei loro obiettivi di politica pubblica.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall'ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici.

Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall'ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni, ***includere le zone marittime***, con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sulla base di un diritto esclusivo di cui l'operatore gode ai sensi del vigente diritto nazionale o di un atto amministrativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all'allegato III, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l'aggiudicazione. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell'esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, le concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette all'obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione settoriale.

Emendamento

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sulla base di un diritto esclusivo di cui l'operatore gode ai sensi del vigente diritto nazionale o di un atto amministrativo, **come nel caso delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo**, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all'allegato III, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l'aggiudicazione. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell'esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, le concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette all'obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione settoriale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l'aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché

Emendamento

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l'aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un

oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione. Solamente situazioni di oggettiva esclusività possono giustificare l'aggiudicazione di una concessione a un operatore economico senza previa pubblicazione, qualora la situazione di esclusività non sia stata creata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura di aggiudicazione e non esistano neppure sostituti adeguati, la cui disponibilità deve essere meticolosamente vagliata.

solo operatore economico in grado di eseguire la concessione, **come nel caso dei titolari di stabilimenti balneari creati su beni in regime di concessione**. Solamente situazioni di oggettiva esclusività possono giustificare l'aggiudicazione di una concessione a un operatore economico senza previa pubblicazione, qualora la situazione di esclusività non sia stata creata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura di aggiudicazione e non esistano neppure sostituti adeguati, la cui disponibilità deve essere meticolosamente vagliata.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi "A" e "B") effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi (come i servizi di catering e distribuzione idrica), che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.

Emendamento

soppresso

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva **soltanto** quei servizi

Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva quei servizi che

che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L'obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l'aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione e della responsabilizzazione degli utenti e dell'innovazione.

abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L'obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l'aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione e della responsabilizzazione degli utenti e dell'innovazione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, secondo il principio di libera amministrazione e in conformità dei trattati dell'Unione, sono liberi di decidere il modo migliore per fornire, organizzare e gestire l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi di loro competenza, secondo le disposizioni legislative e le modalità che ritengono le più efficaci per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale ai servizi pubblici, nonché dei diritti dell'utente al riguardo.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di definire, ai sensi del diritto dell'Unione, che cosa intendono per servizi d'interesse economico generale, le modalità della loro organizzazione e finanziamento, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) per "concessione di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o

(7) per "concessione di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più

uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo, ***salvo in caso di semplici autorizzazioni, in particolare autorizzazioni riguardanti l'uso di un bene pubblico o di una proprietà demaniale;***

Motivazione

Emendamento inteso a precisare che le semplici autorizzazioni, come per esempio una servitù di passaggio, non rientrano nella direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione.

Emendamento

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione. ***Non vi osta un rischio di gestione limitato previamente.***

Motivazione

Precisazione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa WAZV Gotha (C-206/08), secondo cui le concessioni possono sussistere anche quando il rischio assunto dall'operatore è previamente limitato in virtù di disposizioni di diritto pubblico.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dei costi dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori.

Emendamento

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dei costi dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori. ***Per le concessioni di beni pubblici finalizzate alla fornitura di servizi ai cittadini, la misura della soglia è stimata e computata su base annuale.***

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Articolo 7**

Testo della Commissione

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e agiscono con trasparenza **e proporzionalità**. La progettazione della procedura di aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l'obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificialmente la concorrenza.

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e agiscono con trasparenza. La progettazione della procedura di aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l'obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificialmente la concorrenza.

Motivazione

Può essere rischioso applicare il principio di proporzionalità a taluni organismi rientranti dell'ambito di applicazione della proposta di direttiva.

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

Emendamento

a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, ***tra cui le zone marittime***, o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) i servizi d'interesse economico generale;

Motivazione

Il protocollo 26 del trattato di Lisbona riconosce esplicitamente il diritto all'autonomia regionale e locale per i servizi pubblici e sancisce l'ampia discrezionalità delle autorità sui modi per mettere a disposizione, dare in appalto e organizzare tali servizi in base a modalità quanto più possibile rispondenti alle esigenze degli utenti. Pertanto la presente direttiva non può essere applicata ai suddetti servizi.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la protezione civile, la prevenzione delle catastrofi e i servizi di prevenzione quotidiana dei rischi;

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i servizi di arbitrato e di conciliazione;

Emendamento

c) i servizi di arbitrato e di conciliazione, *i servizi legali e i servizi notarili*;

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF);

Emendamento

d) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF), *nonché le operazioni volte a consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di reperire fondi o capitali*;

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) i contratti di lavoro;

Emendamento

e) i contratti di lavoro *e il regime di tutela previdenziale obbligatoria*;

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) i servizi *pubblici* di trasporto *di*

Emendamento

g) i servizi di trasporto *purché disciplinati*

passenger ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

da altri strumenti dell'Unione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) i servizi sociali e i servizi sanitari.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi; ***si presume che ciò accada laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata; al fine di determinare l'effettivo esercizio di tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi amministrativi, direzionali o di vigilanza, le relative disposizioni negli statuti o l'assetto proprietario; non è quindi necessario che la persona giuridica controllata sia totalmente di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;***

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

Emendamento

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi; ***si presume che ciò accada laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata; al fine di determinare l'effettivo esercizio di tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi amministrativi, direzionali o di vigilanza, le relative disposizioni negli statuti o l'assetto proprietario; non è quindi necessario che la persona giuridica controllata sia totalmente di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;***

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti, eccezion fatta per quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi di lavori, servizi o forniture;

Emendamento

soppresso

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Le amministrazioni aggiudicatrici

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici specificano,

specificano, nel bando di concessione, **le** condizioni di partecipazione in materia di:

nel bando di concessione, ***nell'invito a presentare offerte o nelle*** condizioni di partecipazione, ***la descrizione della concessione e i criteri di aggiudicazione*** in materia di:

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro ***le frodi***, il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti ***i candidati e*** gli offerenti.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) partecipazione allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo è soppresso

Motivazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito nella sentenza C-324/98 che gli Stati membri sono tenuti esclusivamente a consentire un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Emendamento 29

**Proposta di direttiva
Articolo 44 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 44 bis

Gli Stati membri assicurano l'esistenza di procedure adeguate volte a controllare l'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Motivazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito nella sentenza C-324/98 che gli Stati membri sono tenuti esclusivamente a consentire un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Articolo 45**

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo è soppresso

PROCEDURA

Titolo	Aggiudicazione dei contratti di concessione
Riferimenti	COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	Heide Rühle 26.1.2012
Esame in commissione	10.10.2012
Approvazione	27.11.2012
Esito della votazione finale	+: 34 -: 1 0: 7
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Victor Boştinaru, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Březina, Andrea Cozzolino, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Heide Rühle, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter